



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:

PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPR 247/04 DELLA SOCIETA' AGENZIA IMMOBILIARE GALILEI DI CALURI LEONARDO GABRIELE & C SAS

IL CONSERVATORE

- visti gli art. 2188 e seguenti del c.c. recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il DPR 247/04 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese" e in particolare l'art. 3 comma 1, dove è prevista tra le cause delle cancellazioni dal registro imprese delle società la lettera a) "irreperibilità presso la sede legale" e lettera d) "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi"
- richiamato l'art 40 co 1 D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, che attribuisce la competenza, per i provvedimenti conclusivi inerenti le procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/04, al Conservatore del Registro delle Imprese;
- considerato che l'ufficio ha accertato che la società AGENZIA IMMOBILIARE GALILEI DI CALURI LEONARDO GABRIELE & C SAS REA GR 77149, a seguito del recesso del socio Sig.ra Bellanca Monia, non ha ricostituito la pluralità dei soci nel termine di sei mesi a decorrere dal 21.12.2023;
- tenuto conto che tale circostanza costituisce presupposto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 247/04 per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;



-

- preso atto che l'ufficio del registro delle imprese ha provveduto ad avviare nei confronti della società AGENZIA IMMOBILIARE GALILEI DI CALURI LEONARDO GABRIELE & C SAS il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.R. 247/04 con l'invio di una raccomandata A/R prot 29051/25 del 24.09.25 all'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo della residenza anagrafica dell'amministratore dichiarata a questo registro imprese ovvero all'indirizzo di residenza risultante dalle ricerche anagrafiche effettuate;
- visto che dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato dato avviso anche tramite pubblicazione sul sito camerale dal 29.10.2025 al 13.12.2025 ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 247/04;
- considerato che la società è stata invitata a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese ovvero a presentare documentate memorie scritte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento ovvero trascorsi 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvio del procedimento all'albo camerale on line, nei casi di irreperibilità del destinatario;
- accertato che decorsi i termini previsti dal citato art 3 comma 3 del DPR 247/04, non è pervenuta all'ufficio del registro imprese domanda di cancellazione ovvero alcuna documentazione idonea a comprovare l'attuale effettivo esercizio dell'attività da parte della società in oggetto;
- verificato attraverso il collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate l'assenza di beni immobili rientranti nel patrimonio societario;
- ritenuto pertanto che si possa provvedere alla cancellazione dal Registro Imprese della società AGENZIA IMMOBILIARE GALILEI DI CALURI LEONARDO GABRIELE & C SAS REA GR 77149;
- condivisa l'istruttoria con il responsabile del procedimento;



DETERMINA

- di procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese della società AGENZIA IMMOBILIARE GALILEI DI CALURI LEONARDO GABRIELE & C SAS REA GR 77149 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 247/04;
- di notificare copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, entro 8 gg. dall'adozione;

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 c 7 del D.L. 16.07.2020 n. 76.

Livorno 17.12.2025

IL CONSERVATORE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)